Comune di Airuno
Provincia di Lecco
Via Pizzagalli Magno, n.4 - 23881 Airuno - tel. 039 9943222
e.mail: affari.generali@comune.airuno.lc.it PEC: airuno@cert.legalmail.it

Allegato A

RELAZIONE

delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 – art. 34, comma 20)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

periodo 01.01.2022-31.8.2024

Comune di Airuno
Provincia di Lecco
Via Pizzagalli Magno, n.4 - 23881 Airuno - tel. 039 9943222
e.mail: affari.generali@comune.airuno.lc.it PEC: airuno@cert.legalmail.it

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Concessione del servizio di Ristorazione Scolastica
Ente affidante	Comune di Airuno
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Procedura di gara ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016
Durata del contratto	Triennio: 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 (salvo rinnovo e/o proroga tecnica)
Specificazione	Relazione affidamento del servizio art. 34, c. 20 d.l. 179/2012
Territorio interessato dal servizio	Territorio del Comune di Airuno

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Daniela Bonetti
Ente di riferimento	Comune di Airuno
Area	Affari Generali e Servizi alla Persona
Telefono	039 9943222
E-mail	affari.generali@comune.airuno.lc.it
Data di redazione	31.07.2021

PREMESSA

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni e il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di di Airuno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 20, art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 221/2012 che recita: "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante,* ***che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".***

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

SEZIONE A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Inquadramento giuridico del Servizio Pubblico Locale

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.

Il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del d.l. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza e in larga parte la disciplina dell'articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha poi azzerato la normativa contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata da detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

1. il ricorso al mercato: modello della cosiddetta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza;
2. il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato: si riferisce al fenomeno delle società miste che si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione (complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico o della prestazione di un Servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa) in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima
3. l'affidamento in house: è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Con la norma di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, che giunge appunto al termine di un lungo e complesso iter normativo volto a regolare la materia dei pubblici servizi, caratterizzato da una cospicua e a volte caotica produzione legislativa, resa ancor più complessa dall'avvicendarsi di consultazioni referendarie e/o da pronunciamenti della Corte Costituzionale, il Legislatore ha rinunciato ad imporre una regolamentazione nazionale che disciplini l'affidamento dei servizi pubblici, rimandando alle disposizioni desumibili dall'ordinamento europeo. Il rispetto della

disciplina europea deve essere "dimostrato" da una apposita relazione da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente Affidante. Tali principi sono contenuti nell'art. 34 del d.l. 179/2012, al comma 20 in premessa riportato.
Il legislatore, con il d.l. 179/2012, richiede dunque che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In sintesi, con riferimento ai principi contenuti nel citato c. 20, art. 34, la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici va effettuata sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività.

Ambito oggettivo di applicazione

Per la classificazione tra Servizio pubblico locale a rilevanza economica e non, deve farsi riferimento non tanto a definizioni giuridiche quanto a pratiche di fattibilità finanziaria; per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale ritiene più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Sempre ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, il Consiglio di Stato (Sez. V sentenza n. 6529 del 10.09.2010) aveva già ritenuto che è l'Ente a "qualificare" il servizio, affermando che la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma deriva da vari elementi di sviluppo del contesto quali: la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo.

Sulla base di quanto sin qui rilevato si può, in sintesi, affermare che sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'Ente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che, per obbligo di legge o per disposizione statutaria/regolamentare del Comune, prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto-contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche agli esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di Bilancio.

Il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 rubricato "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale", al punto 10, include il servizio di Ristorazione Scolastica nella categoria dei *"Servizi Pubblici a domanda individuale"*. D'altronde il servizio di ristorazione risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale poiché eroga alla popolazione servizi finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

La nozione di "*Servizio Pubblico locale a rilevanza economica*", in base alle interpretazioni elaborate a riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di *"Servizio di Interesse Generale"*, ove limitata all'ambito locale. *"I Servizi di Interesse Generale"* sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti, quindi, a specifici obblighi inerenti il pubblico servizio. Per quanto concerne il servizio di ristorazione scolastica è un servizio pubblico locale e in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

Il dpr 616/1977, agli artt. 42 e 45, attribuisce ai Comuni funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. In base a quanto contenuto

negli articoli citati, le funzioni di competenza dei Comuni, cui devono provvedere con modalità previste da apposita legge regionale, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a garantire il diritto allo studio mediante erogazione e provvidenza in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni pubbliche e private.

Il servizio di ristorazione scolastica è stato istituito come servizio volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, e assume nel contempo, valenza di natura didattica oltreché educativa dovendo necessariamente contribuire a favorire corretti comportamenti alimentari anche mediante la somministrazione di una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Si elencano di seguito le principali norme riguardanti il Servizio di Ristorazione scolastica:

- legge n. 62/2000 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"
- DPCM n. 101/2001 attuativo della Legge;
- d.lgs. 6 novembre 2007 n. 193 "*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*" che recepisce i regolamenti europei nn. 852, 853,856, 882;
- Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica, approvate in Conferenza Stato - Regioni e pubblicate in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010;
- Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica (ultima edizione);
- Documento di indirizzo per l'elaborazione dei menù a scuola – revisione anno 2020" redatto dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria UOC – igiene degli alimenti;
- Linee Guida per la formulazione di Diete Speciali per motivi di salute – anno 2019" redatte dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria UOC – igiene degli alimenti;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
- DM 10 marzo 2020 avente ad oggetto *"Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di dettare alimentari"* – "Allegato 1 – Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – CAM pe l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva – CAM per la fornitura di derrate alimentari" (G.U. n. 90 del 04.04.2020);
- Regolamento del "Servizio di Ristorazione Scolastica per le Scuole del territorio", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2018.

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Ristorazione Scolastica è rivolto agli **alunni** e al **personale docente** delle Scuole statali di Airuno - Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - e agli altri utenti ammessi (personale dipendente e amministratori del Comune di Airuno, lavoratori occasionali e collaboratori esterni in servizio presso l'Ente, volontari, soggetti in difficoltà etc.).

La concessione comprende tutte le operazioni che risultano necessarie per l'espletamento del Servizio di Ristorazione: fornitura, deposito e conservazione delle derrate alimentari, preparazione e cottura pasti presso il Centro Cottura Comunale, distribuzione e somministrazione, confezionamento, trasporto e consegna dei pasti veicolati presso la Scuola Primaria, apparecchiatura tavoli, riassetto e pulizia del Centro Cottura, dei terminali di somministrazione e dei locali annessi, la gestione informatizzata delle iscrizioni, delle prenotazioni pasti e delle rilevazioni presenze, addebito e riscossione delle rette dovute

dagli alunni iscritti al servizio Ristorazione Scolastica, compresa la riscossione coattiva delle morosità, la manutenzione delle strutture conferite in utilizzo, degli impianti, degli arredi, dell'attrezzatura etc., come meglio dettagliato e specificato nel Capitolato Speciale.

Tutte le attività oggetto di concessione sono espletate dal Concessionario a suo rischio, con autonoma organizzazione e impiego di personale alle sue dipendenze, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Capitolato e della normativa in materia di ristorazione scolastica attualmente in vigore e ad oggi applicabile, nonché delle disposizioni man mano vigenti.

Con l'atto di concessione del servizio, il Concessionario acquista il diritto all'esercizio della concessione e alla gestione del servizio e nel contempo assume il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto auto-organizzandosi, sottostando ai controlli della Pubblica Amministrazione. Con la concessione il Concedente trasferisce al Concessionario anche le prerogative della P.A. in materia di gestione del servizio e riscossione, compresa la riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti e l'assunzione del rischio derivante dal mancato pagamento.

Il Concessionario deve assicurare la preparazione di diete speciali e diete leggere individuali che si caratterizzano per la necessità di escludere o limitare l'assunzione di singoli alimenti o categorie alimentari per periodi molto lunghi o indefiniti oppure per le modalità di preparazione e fruizione del pasto specificatamente definite, per soggetti affetti da allergie o intolleranze alimentari o per la necessità di un apporto calorico definito, come da *Linee guida per la formulazione di diete speciali per motivi di salute*, e che devono essere approvate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) territorialmente competente. Su richiesta dell'utenza nelle modalità previste nel Capitolato, il Concessionario deve altresì provvedere alla preparazione di menù compatibili con le scelte etico-religiose e di menù dietetici in caso di indisposizione temporanea.

Non sono consentite interruzioni del servizio se non per scioperi o per cause di forza maggiore, a cui il concessionario deve comunque far fronte anche servendo un pasto freddo, salvo che il servizio non possa essere svolto per disposizioni delle autorità competenti.

Ubicazione delle Sedi

Le SEDI presso le quali è svolto il Servizio in oggetto sono le seguenti:

a) **CENTRO COTTURA COMUNALE** presso la Scuola dell'Infanzia "Q. Fenaroli" in Via Postale Vecchia n. 14. dove sono preparati tutti i pasti, per gli alunni e il personale docente delle Scuole di Airuno – Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – per il personale dipendente del Comune di Airuno e per gli altri utenti ammessi (amministratori, lavoratori occasionali, collaboratori esterni in servizio presso l'Ente, volontari, soggetti in difficoltà etc.);

b) **TERMINALI DI SOMMINISTRAZIONE**

- REFETTORIO della Scuola dell'Infanzia "Q. Fenaroli" in Via Postale vecchia n. 14 dove vengono somministrati i pasti agli alunni e al personale docente della Scuola dell'Infanzia, al personale dipendente (e assimilati) del Comune di Airuno;
- REFETTORIO e "ex AULA ESTENSIONE MENSA" della Scuola Primaria "A. Moro" sita in Via Vittorio Emanuele II n. 2, dove vengono somministrati i pasti agli alunni e al personale docente della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado;

  Fino al permanere dell'emergenza da Covid-19, ancora in atto, la capienza dei locali di consumazione del pasto, è ridotta nel rispetto delle regole del distanziamento interpersonale con la conseguente necessità di organizzare il Servizio in doppio turno o in turno unico con somministrazione dei pasti per gruppi omogenei con individuazione di altri spazi oltre al refettorio principale, ex-aula adibita a "estensione refettorio" collocata al piano rialzato dell'edificio scolastico, ad esempio l'aula in cui le classe svolge lezione.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Gli obblighi di Servizio Pubblico e Universale si concretizzano nei requisiti specifici che vengono imposti al Concessionario del Servizio al fine di conseguire obiettivi di interesse pubblico e che risultano ordinariamente specificati nel Capitolato Speciale che disciplina le modalità di erogazione del servizio da parte del gestore.

Il servizio di Ristorazione Scolastica, nella sua accezione di ***servizio pubblico locale***, riveste le caratteristiche proprie del Servizio di Interesse Generale e Universale di derivazione comunitaria. Il servizio, infatti, deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe da porre a carico dell'utenza, accollandosi la differenza tra il costo del singolo pasto e la tariffa, riservandosi la possibilità di introdurre l'eventuale differenziazione in base alla situazione reddituale (fasce ISEE) prevedendo tariffe agevolate.

Azione quest'ultima che unitamente alla previsione di servire menù differenziati (diete speciali, diete per motivi religiosi ecc..), si inquadra pienamente nel rispetto del principio della universalità di cui trattasi.

Ciò posto si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato della capacità organizzativa e finanziaria sufficiente per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico di ristorazione scolastica.

SEZIONE C – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La modalità di gestione del Servizio nella forma di "concessione" venne introdotta per la prima volta nel settembre 2011 – mediante gara a procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – venne confermata negli anni successivi, in sede di indizione di nuova a gara per scadenza del periodo concessorio, e recepita nel vigente Regolamento comunale del "Servizio di Ristorazione Scolastica per le Scuole del territorio", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2018 che, all'art. 3, comma 1, prevede che "*Il Servizio è gestito dal Comune di Airuno tramite concessione e viene affidato – a seguito di idonea procedura di gara - ad una Ditta di Ristorazione Scolastica provvista di specifici requisiti*".

Rispetto alla possibilità di organizzazione il Servizio mediante le altre modalità previste dalla normativa, in sintesi sono state fatte le seguenti considerazioni:

- fino a tutto il 2002 il Servizio era svolto mediante gestione diretta con proprio personale, e pur disponendo di un Centro Cottura di proprietà comunale, attualmente, l'Ente non dispone né di personale dipendente né degli ulteriori mezzi propri da poter impiegare per lo svolgimento del servizio, né i numerosi vincoli in materia di personale possono consentire il ritorno alla gestione diretta;
- la possibilità di ricorrere ad un partenariato pubblico/privato è stata esclusa in quanto il Comune dispone già di un Centro Cottura attrezzato e dei refettori arredati non necessitando quindi di interventi/investimenti tali da dover ricorrere a tale tipologia di affidamento che si presta principalmente per la realizzazione di opere pubbliche;
- la gestione mediante società mista o società in house risulta altrettanto impercorribile in quanto non si rintracciano elementi di convenienza economica e produttiva tali da far considerare tali forme gestionali appropriate al contesto in cui si intende operare.

Fatte queste considerazioni preliminari di contesto, l'Amministrazione comunale ha valutato che per il raggiungimento dei propri obiettivi la scelta della procedura di affidamento da attuare, tra quelle previste dall'ordinamento giuridico – ricorso al mercato, Partenariato Pubblico-Privato, Affidamenti *in*

house – sia quella del ricorso al mercato, assicurando la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di una adeguata informazione alla collettività di riferimento, definendo, quale tipologia contrattuale, quella della "*concessione*", la cui nozione, mutuata dall'ordinamento comunitario, si rinviene nell'art. 3, comma 1 lett. vv) del d.lgs. n.50/2016, che così definisce la "concessione di Servizi: *un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi".*

Dunque, è nella tipologia stessa del Servizio in argomento, che si riscontrano le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso – cioè direttamente a favore degli utenti e non all'Amministrazione Comunale – sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente sugli utenti seppure con la corresponsione di una quota da parte dell'Ente. Il mercato della ristorazione collettiva è sempre più rappresentato da operatori economici organizzati in forme lucrative, il processo tecnico-produttivo è sempre più caratterizzato da sviluppi di sistemi operativi che consentono di conseguire economie di scala ed è in parte influenzato dal livello di know-how sviluppato e detenuto dal singolo operatore economico e ciò può comportare diversi livelli di remunerativitá del servizio. Innanzitutto consente all'Ente di sgravarsi delle attività amministrative relative alle iscrizioni al servizio da parte degli utenti, alla gestione delle effettive presenze, alla gestione della riscossione e della relativa fatturazione, alla gestione delle procedure per la riscossione coattiva trasferendo il rischio del mancato introito delle tariffe al gestore. La scelta della di gestione del Servizio nella forma di "concessione" si fonda dunque, sulle seguenti motivazioni:

1. persegue e soddisfa pienamente gli obiettivi dell'Amministrazione comunale in quanto consente di rispondere in modo più efficace alle esigenze dell'utenza mediante la flessibilizzazione della gestione delle attività ristorative, al fine di migliorare le performance operative complessive del servizio;
2. la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa è soddisfatto per il fatto stesso che anche se con la concessione il rapporto del Concessionario si instaura direttamente con l'utenza sono comunque conservate le prerogative proprie dell'Amministrazione, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, l'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio, la possibilità di comminare sanzioni nel caso di violazioni, la determinazione delle tariffe;
3. lo spostamento e quindi l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio che si sostanzia principalmente in:
   a) **rischio di domanda**, in quanto il concessionario ottiene il proprio compenso non già dall'Ente ma dagli utenti che fruiscono del Servizio stesso con conseguente rischio connesso alle possibili oscillazioni dei volumi di domanda dipendenti sia dalla variazione della consistenza della popolazione scolastica sia dalle scelte organizzative del tempo-scuola operate dalla dirigenza scolastica;
   b) **rischio di disponibilità,** in quanto il Concessionario deve gestire il Servizio garantendo i livelli prestazionali stabiliti nel capitolato/contratto trovando, in caso contrario, applicazione le penali pattuite nel contratto medesimo.

Il Servizio in oggetto rientra nella categoria di cui all'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 e trova specifica disciplina nell'art. 144 del Codice rubricato "*Servizi di ristorazione*" ove è espressamente previsto che i servizi di ristorazione (indicati nell'allegato IX), siano aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3.

I contratti di concessione sono disciplinati nella parte III, Titolo I, capo I, II, e III del d. lgs. n. 50/2016. In particolare all'art. 164, c. 2, è indicato che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai

requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

La scelta del concessionario avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, e l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3 del d.lgs. n.50/2016.

La concessione in oggetto per il triennio scolastico 2021/2022-2022/2023-2023/2024 con decorrenza dal 01 gennaio 2022 al 31 agosto 2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici 2024/2025-2025/2026 (01.09.2024-31.08.2026).

Il periodo triennale della concessione con la previsione dell'eventuale rinnovo, rappresenta un tempo adeguato anche dal punto di vista economico e di garanzia della qualità, idoneo a sostenere l'impegno connesso all'esecuzione del servizio da parte del Concessionario per l'intera durata del contratto.

SEZIONE D – MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'affidamento in concessione del servizio di Ristorazione Scolastica è finanziato con la riscossione diretta da parte della ditta concessionaria delle tariffe a carico degli utenti del servizio secondo il sistema adottato annualmente dal Comune e per la restante parte, sino alla copertura del prezzo a pasto scaturito dall'affidamento, mediante compensazioni monetarie a carico dell'Ente dando conto che l'Amministrazione Comunale continuerà a sopportare interamente il costo dei pasti del personale scolastico docente ed eventualmente potrà intervenire mediante contributi economici straordinari a favore delle famiglie di alunni che presentano i requisiti di soggetti fragili, svantaggiati o disagiati per la copertura della spesa da tariffa.

L'accollo in capo al Concedente, nel periodo contrattuale previsto, delle utenze (energia elettrica, acqua fredda e calda, gas metano per il riscaldamento dei locali, oneri per lo smaltimento dei rifiuti) relative ai terminali di somministrazione e al Centro Cottura Comunale presso la Scuola dell'Infanzia di Airuno, quest'ultimo conferito in comodato gratuito, costituiscono condizioni che permettono al Concessionario di conseguire un adeguato livello di redditività in funzione al capitale investito oltre che la capacità di generare flussi di cassa tali da garantire il rimborso del finanziamento e, quindi, il richiesto equilibrio economico e finanziario.

Il prezzo unitario del pasto, come dettagliato nel Piano Economico-Finanziario (**Allegato 2**), da porre a base di gara, e in base al quale viene determinato il valore complessivo presunto del contratto, valutata la particolarità dei servizi e delle forniture richieste, nonché i costi di svolgimento dell'attuale servizio, è calcolato in **Euro 4,69/pasto** (di cui € 0,01 per oneri di sicurezza da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - DUVRI) oltre Iva di legge.

Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati nella complessiva somma di **Euro 530,00**, come risulta dal DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenze) allegato **(Allegato H)** al Capitolato Speciale.

Il valore complessivo presuntivamente stimato determinato, in relazione alla sua durata e alle eventuali opzioni (rinnovo e proroga) nonché al costo per il singolo pasto posto a base di gara, è di: **Euro 572.180,00** oltre all'IVA, compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così scomposto:

Comune di Airuno
Provincia di Lecco
Via Pizzagalli Magno, n.4 - 23881 Airuno - tel. 039 9943222
e.mail: affari.generali@comune.airuno.lc.it PEC: airuno@cert.legalmail.it

CALCOLO N. PASTI	MEDIA ISCRITTI AL SERIVZIO MENSA	ALUNNI INFANZIA n.5 rientri/settimana	ALUNNI PRIMARIA n.4 rientri/settimana	ALUNNI SECONDARIA n.2 rientri/settimana	N° PASTI ANNUI	N° PASTI nel TRIENNIO SCOLASTICO periodo (01.01.2022-31.08.2024)	CALCOLO VALORE CONCESSIONE prezzo base d'asta € 4,69
GIORNI DI EROGAZIONE SERVIZIO gg.		180	130	66			
SCUOLA INFANZIA	30	5400			5940	15800	€ 74.102,00
DOCENTI INFANZIA	3	540					
SCUOLA PRIMARIA	80		10400		11050	28900	€ 135.541,00
DOCNTI SCUOLA PRIMARIA	5		650				
SCUOLA SECONDARIA 1° grado	55			3630	3828	10000	€ 46.900,00
DOCENTI SECONDARIA 1° grado	3			198			
DIPENDENTI e ALTRI UTENTI AMMESSI		582			582	1500	€ 7.035,00
					21400	56200	€ 263.578,00
VALORIZZAZIONE CONCESSIONE PERIODO (01.01.2022-31.08.2024)						56200	€ 263.578,00
VALORIZZAZIONE EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (01.09.024-31.08.2026)						55200	€ 258.888,00
VALORIZZAZIONE EVENTUALE PROROGA TECNICA (max 6 mesi)						10600	€ 49.714,00
VALORE COMPLESSIVO CONCESSIONE ANNI SCOLASTICI 2021/22-2022/23-2023/24 (periodo 01.01.2022-31.08.2024) COMPRESO EVENTUALE RINNOVO E PROROGA TECNICA (IVA ESCLUSA)							€ 572.180,00

Il valore della Concessione per il periodo principale e cioè per gli anni scolastici 2021/22-2022/23-2023/24 (01.01.2022-31.08.2024) è stato stimato, in presunti **Euro 263.578,00** oltre IVA per 56200 pasti. In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici 2024/25-2025/26 (01.09.2024-31.08.2026) il valore della concessione è incrementato di ulteriori **Euro 258.888,00** oltre IVA, per presunti n. 55.200 pasti mentre in caso di esercizio della facoltà di proroga (c.d. tecnica), il valore della concessione è incrementato in via presunta di **Euro 49.714,00** oltre IVA (corrispondente a presunti n. 10.600).

I valori stimati della concessione, riferiti alla durata complessiva prevista (durata principale oltre all'eventuale opzione di rinnovo e di proroga tecnica), sono quantificati ai fini dell'individuazione del corrispondente regime normativo da applicare all'appalto stesso (rilevanza comunitaria) mentre la spesa effettivamente a carico del bilancio comunale è determinata dalla quota di compartecipazione a carico del Comune che, salva successiva diversa determinazione a seguito dell'esito della gara, attualmente è di € 0,25/pasto, come stabilito con deliberazione di Giunta n. 20 del 10.03.2021, e dal prezzo/pasto di aggiudicazione, oltre IVA, per il personale docente addetto alla vigilanza nonché per il personale dipendente dell'Ente e degli altri utenti ammessi.

Oltre ai costi suindicati, si evidenziano anche le spese proprie della procedura di gara, riassunte nella seguente tabella:

	DESCRIZIONE			n. pasti	prezzo/pasto a base di gara		IMPORTI
d)	**Contributo A.N.A.C. a carico del Comune - delibera n. 1121/2020**						€ 375,00
	Inferiore a € 40.000	€	-		€	-	
	Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€	30,00		€	30,00	
	Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 500.000	€	225,00		€	225,00	
	Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€	375,00	1	€	375,00	
e)	**Contributo SUA provincia di Lecco - art. 113, c. 2, d.lgs. 50/2016**						€ 1.317,89
	Fino ad € 500.000		0,5%	0,5%	€	263.578,00	
	Sull'importo eccedente € 500.000 e fino ad € 2.000.000		0,25%				
	Sull'importo eccedente € 2.00.000		0,12%				
f)	**Spese pubblicità Gara**						€ 1.000,00
g)	**Costo Commissario Esterno**						€ 1.000,00
	TOTALE ONERI per l'acquisizione del Servizio						€ 3.692,89

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali e Servizi alla Persona
Daniela Bonetti